

### ***Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare***

**Nota Direttore 13/03/2018, n. 175158**

**“Legge Regionale n. 19 del 29 luglio 2004. Vestizione del defunto deceduto presso una struttura sanitaria”**

Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna

Questa Direzione Generale è intervenuta più volte al fine di garantire la piena applicazione della L.R. 19/04, recante “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”, ed assicurare un’organica applicazione. In particolare, sono pervenute osservazioni in materia di vestizione dei deceduti in ambiente ospedaliero.

A tale riguardo la situazione oggi esistente nelle strutture sanitarie della regione è caratterizzata da difformità sia a livello regionale, sia nell’ambito delle stesse Aziende sanitarie. In alcune strutture tale compito è assegnato al personale dipendente, in altre è riservato agli addetti delle imprese di onoranze funebri, formalmente delegati dagli aventi causa.

La questione trattata attiene inoltre al profilo della prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione. Gli elementi sono rinvenibili nella Determina n. 12 del 28/10/2015, con la quale ANAC ha aggiornato il Piano Nazionale Anticorruzione, fornendo indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del PNA approvato con delibera n. 72. La Determina n. 12 fornisce, in particolare, approfondimenti per alcune aree ritenute ad alto rischio, quali, al punto 2.2.4, quelle conseguenti al decesso in ambito ospedaliero. Per quanto concerne gli eventi rischiosi che possono verificarsi, sono indicate la richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti. Come esempio di evento rischioso è esplicitamente citato il caso della vestizione della salma da parte di un operatore sanitario.

L’Autorità prosegue evidenziando che nelle more di un auspicabile approfondimento, anche in sede legislativa, delle problematiche correlate a questa delicata fase collegata al decesso intraospedaliero e/o comunque alla gestione/utilizzo delle camere mortuarie, occorre nel frattempo assicurare, dal punto di vista organizzativo e delle risorse a disposizione, la più appropriata modalità di gestione della quale deve essere assicurata l’uniformità interaziendale e regionale.

Occorre pertanto considerare la necessità che siano regolati i rapporti con le imprese di onoranze funebri separando le procedure che attengono al Servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche rispetto alle incombenze delle imprese di onoranze funebri, tra le quali rientrano, con alcune eccezioni, la vestizione del defunto e la composizione dello stesso nel cofano funebre.

Tale demarcazione deve altresì essere attuata al fine di separare le responsabilità che afferiscono alla struttura sanitaria da quelle proprie della ditta di onoranze funebri.

La recente “Linea guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri”, approvata in Conferenza Stato Regioni ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. z) del D.Lgs. n. 81/2008, pone in evidenza le misure di prevenzione che debbono essere attuate e la responsabilità del datore di lavoro e di dirigenti rispetto agli adempimenti di cui al Titolo X e X-BIS del decreto legislativo 81/08, cui si aggiungono quelle dettate dal Titolo VI in materia di “*movimentazione manuale dei carichi*”, quanto alla movimentazione del defunto.

Ne discende che occorre assicurare, dal punto di vista organizzativo, la più appropriata modalità di gestione, evitando sovrapposizioni di responsabilità.

Pertanto, allo scopo di superare le difformità esistenti e assicurare una gestione adeguata e rispettosa dei defunti e delle volontà della famiglia, nonché della correttezza e trasparenza reciproca nei rapporti tra operatori sanitari, familiari e operatori delle imprese di onoranze funebri, si forniscono le seguenti indicazioni.

Il personale della struttura sanitaria si limiterà a svolgere le funzioni di competenza, nel cui ambito non sono previste la vestizione e la tanatocosmesi della salma (attività non incluse nei L.E.A. di cui al D.P.C.M. 12/01/2017, né in altri provvedimenti amministrativi), mentre il compito della vestizione del deceduto e del confezionamento del feretro spetta all’impresa di onoranze funebri, preventivamente incaricata dagli aventi causa.

La struttura sanitaria dovrà conservare la responsabilità della manipolazione e della vestizione di cadaveri deceduti a causa di malattie infettive/diffuse. Infatti, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 19/04, nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusa, dovranno essere adottate le indicazioni del medico necroscopo dell’Azienda sanitaria competente, a tutela della salute pubblica.

Confidando nella più ampia collaborazione invio cordiali saluti.

KYRIAKOULA PETROPULACOS